

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4027 del 27/07/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CAVE RIUNITE PIACENZA EST S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' ESTRATTIVA SVOLTA NELL'IMPIANTO (POLO ESTRATTIVO N. 43 CA' MORTA) SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. CA' MORTA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4174 del 27/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CAVE RIUNITE PIACENZA EST S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA SVOLTA NELL'IMPIANTO (POLO ESTRATTIVO N. 43 CA' MORTA) SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. CA' MORTA.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta CAVE RIUNITE PIACENZA EST S.R.L., avente sede legale in Comune di Piacenza, Località Cà Morta, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del del 18/01/2017, prot. n° 6918 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/557), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività estrattiva svolta nell'impianto in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 3 scarichi di acque reflue (**S1** ed **S2** di acque reflue industriali in acque sotterranee ed **S3** di acque reflue domestiche nel suolo);
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota 21/04/2017, prot. n° 44507 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/4618);

PRESO ATTO che:

- l'attività è già stata assoggettata a procedura di VIA congiuntamente al Progetto definitivo del Polo n. 43 Cà morta – 4^a fase attuativa – Unità di cava 1, 2 e 3, procedura conclusasi con esito positivo con delibera di giunta comunale n. 78 del 22.3.2016;
- le emissioni in atmosfera sono relative all'attività estrattiva svolta dalla Ditta in oggetto, presso l'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Località Cà Morta e di tipo esclusivamente diffuso;
- le acque reflue industriali, provenienti dall'estrazione e separazione degli inerti effettuata mediante una scolatrice a tazze, vengono scaricate in acque sotterranee attraverso lago di cava in n° 2 punti di scarico distinti indicati con **S1** (quando la scolatrice è in posizione B) ed **S2** (quando la scolatrice è in posizione C);
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante un degrassatore (volume utile l 129), una fossa Imhoff (capacità l 500) ed un impianto di fitodepurazione (vassoio assorbente dimensionato per 2 A.E.); lo scarico **S3** di acque reflue domestiche in uscita dal "troppo pieno" del vasoio assorbente recapita nel suolo mediante un tubo drenante (sub-irrigazione);
- lo scarico S1 della scolatrice a tazze era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 889 del 15/05/2013;

ATTESO che con lettera del 31.1.2017 n. 1133 da parte della S.A.C. di Arpae di Piacenza è stata indetta e

convocata apposita conferenza di servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 -bis, comma 2, della L. 241/90;

ACQUISITI conseguentemente i seguenti contributi istruttori:

- la relazione tecnica favorevole redatta, in relazione alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali in acque sotterranee, dal Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza, con nota 01/03/2017, prot. n° PGPC/2017/2355;
- il parere favorevole espresso dall'Azienda USL con nota del 22/03/2017, prot. n° 2017/0025911 (acquisito agli atti il 23/03/2017 con prot. n° PGPC/2017/3316);
- la Determinazione Dirigenziale n° 630 del 08/05/2017, trasmessa con nota del 09/05/2017, prot. n° 51063 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/5378), con la quale il Comune di Piacenza:
 - rilascia l'autorizzazione allo scarico S3 di acque reflue domestiche nel suolo;
 - esprime parere favorevole per le emissioni in atmosfera e, per quanto attiene l'impatto acustico, ricorda che la relativa valutazione era già stata acquisita nell'ambito della procedura di VIA;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento ArpaE per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ArpaE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CAVE RIUNITE PIACENZA EST S.R.L.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CAVE RIUNITE PIACENZA EST S.R.L. (C. FISC. 00099290330) per l'attività estrattiva svolta nell'impianto (polo estrattivo n° 43 Cà Morta) ubicato in Comune di Piacenza, Località Cà Morta (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- autorizzazione - di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - a n° 3 scarichi di acque reflue (**S1** ed **S2** di acque reflue industriali in acque sotterranee ed **S3** di acque reflue domestiche nel suolo);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:
- a) devono essere adottati idonei accorgimenti gestionali al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse, quali, ad esempio, mantenere le piste e le aree interne al polo adeguatamente umidificate, bagnatura, se necessario, dei cumuli di inerti presenti sul piazzale, mantenimento di una velocità dei mezzi all'interno al Polo a valori non superiori a 15 km/h, mantenimento di una velocità dei mezzi lungo la viabilità bianca di servizio a valori non superiori a 30 km/h, umidificazione e pulizia del tratto asfaltato di accesso al cantiere, sospensione dell'attività lavorativa nelle giornate ventose, trasporto dei materiali con mezzi dotati di cassoni telonati;
3. **di impartire** per i n° 2 scarichi (**S1** ed **S2**) di acque reflue industriali in acque sotterranee costituite dal lago di cava, le seguenti prescrizioni:
- a) tali scarichi devono essere costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali;
 - b) gli scarichi non devono comportare un danneggiamento alla falda acquifera;
 - c) l'attivazione degli scarichi dovrà essere tempestivamente comunicata ad ARPAE;
 - d) dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAE ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di impartire**, per lo scarico **S3** di acque reflue domestiche, avente recapito nel suolo e seguenti prescrizioni:
- a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale l'impianto di fitodepurazione è stato dimensionato;
 - b) venga previsto, a valle dell'impianto di fitodepurazione, un pozzetto di ispezione che risulti in ogni momento accessibile per i controlli da parte delle autorità competenti;
 - c) al fine di ottenere una buona efficienza di trattamento si dovrà provvedere alla rimozione periodica dal degrassatore del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo, così come si dovrà provvedere all'espurgo dei fanghi della fossa Imhoff;
 - d) l'impianto di fitodepurazione deve essere realizzato in modo tale da limitare l'ingresso delle acque piovane, conferendo le giuste pendenze al terreno circostante l'impianto stesso;
 - e) la scelta delle essenze da piantare deve essere fatta tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo da favorire un buon sviluppo nel tempo ed una maggiore resistenza alle avversità. Dovranno essere impiegate essenze già ben sviluppate in modo che l'impianto entri più rapidamente a regime. Per il mantenimento delle funzioni evaporative è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
 - f) la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di trattamento dovrà essere resa disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente;
 - g) le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dai tetti dei fabbricati non dovranno essere convogliate all'impianto di fitodepurazione;
 - h) eventuali malfunzionamento degli impianti di trattamento dovranno essere segnalati (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza ed all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi messi in opera per ovviare all'inconveniente ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
5. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti gli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto –sostituisce l'autorizzazione allo scarico S1 di acque reflue industriali rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. N° 889 del 15/05/2013;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.